



Deliberazione Giunta Regionale n. 554 del 13/12/2013

Dipartimento 52 - Della Salute e delle Risorse Naturali.

Direzione G. 6 - Per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12 a favore del sig. Valvano Franco - Avv. Marco Dragone e Avv. Federico Siconolfi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- b. la Giunta Regionale con delibera n. 170 del 3 giugno 2013 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 21 giugno 2013;

RILEVATO che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 35789 del 16.01.2013, ha trasmesso la sentenza n. 49/12 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dall'attore sig. Valvano Franco;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12 che, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a. accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della Regione Campania, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del sig. Valvano Franco della somma di complessivi € 3.000,00= con gli interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettiva soddisfazione, nonché alle spese di causa che liquida in complessivi € 1.100,00= di cui € 600,00 per diritti di procuratore, € 400,00 per onorari difensivi ed € 100,00 per spese oltre iva, cap e rimborsi forfettari ex art 15 L.P. come per legge;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 49/12 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;

- b. il debito complessivo ammonta a **€ 4.668,19=** di cui € 3.000,00 per risarcimento danni ed € 140,79 per interessi legali oltre competenze legali pari ad € 1.527,40 (diritti ed onorari € 1.000,00, spese generali € 125,00, spese esenti € 100,00, cpa € 45,00, iva € 257,40);
- c. la spesa complessiva di € 4.668,19=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 4.668,19= derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di **€ 4.668,19=** ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di **€ 4.668,19=** e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 4.668,19=** da assumersi sul capitolo 580, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. 6 maggio 2013 n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- e. la DGR n. 170 del 3 giugno 2013 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013/14/15;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, la somma complessiva di **€ 4.668,19=** appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sig. Valvano Franco così come specificato nella allegate schede di rilevazione di partita debitoria;
- 2. di prendere atto che la somma totale di **€ 4.668,19=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;

3. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:

- capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per **€ 4.668,19=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. 7/2002 di competenza Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 4.668,19=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 4.668,19=** da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Valvano Franco**, nato a Guardia dei Lombardi (AV) il 20.06.1955 ed ivi residente a c.da Santa Maria - C.F. VLVFNC55H20E245S.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 3.140,79 derivante da sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n.49/12.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Valvano Franco conveniva in giudizio presso il G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni da fauna selvatica. Il Giudice si pronuncia dichiarando la responsabilità esclusiva della Regione Campania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Sorta	€ 3.000,00
Interessi	€ 140,79
Totale debito*	€ 3.140,79

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 3.140,79 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.140,79=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: avv. **Marco Dragone** nato ad Avellino il 30.03.1974, con studio in via M. Cianciulli n. 14 - 83048 Montella (AV) - C.F. DRGMRC74C30A509V.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 763,70 derivante da sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Valvano Franco conveniva in giudizio presso il G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni da fauna selvatica. Il Giudice si pronuncia dichiarando la responsabilità esclusiva della Regione Campania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Diritti ed Onorari	€	500,00
c.p.a. 4%	€	22,50
spese generali	€	62,50
spese esenti	€	50,00
IVA 22%	€	128,70
Totale debito*	€	763,70

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

L'importo complessivo così come da sentenza pari a € 1.527,40= è stato suddiviso per 2 per un totale da corrispondere all'avv. **Marco Dragone** di € 763,70= in quanto gli avvocati costituiti sono 2 e ciascuno fatturerà la metà dell'importo spettante secondo dispositivo di sentenza.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 763,70 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 763,70=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 49/2012.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 3 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: avv. **Federico Siconolfi** nato a Napoli il 25.01.1971, con studio in via Circumvallazione n. 85 - 83100 Avellino - C.F. SCNFRC71A25F839B.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 763,70 derivante da sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Valvano Franco conveniva in giudizio presso il G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni da fauna selvatica. Il Giudice si pronuncia dichiarando la responsabilità esclusiva della Regione Campania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del G.d.P. di S. Angelo dei Lombardi n. 49/12.

Diritti ed Onorari	€	500,00
c.p.a. 4%	€	22,50
spese generali	€	62,50
spese esenti	€	50,00
IVA 22%	€	128,70
Totale debito*	€	763,70

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

L'importo complessivo così come da sentenza pari a € 1.527,40= è stato suddiviso per 2 per un totale da corrispondere all'avv. **Federico Siconolfi** di € 763,70= in quanto gli avvocati costituiti sono 2 e ciascuno fatturerà la metà dell'importo spettante secondo dispositivo di sentenza.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 763,70 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 763,70=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 49/2012.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**



via M. Cianciulli n. 14 - 83048 Montella (AV)
tel. fax 0827 - 61206

SENT. n. 69/12

D.I. n. /

V.C. n. /

REP. n. 28/12

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, in
persona dell'Avv. Achille M. G. Bruno, ha pronunciato la seguente

ERON. 128/12

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 339/2006 R.G.A.C. riservata all'udienza del 01.06.2012 e promossa, da:

VALVANO Franco, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Dragone e Federico Siconolfi, anche disgiuntamente, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, e con loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in Montella alla Via Cianciulli, 14.

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Filomena Luongo, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N.35093 con la quale elettivamente domicilia in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla via Petrule.

CONVENUTA

nonché CONTRO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa in forza di procura generale ad lites per Notaio Pellegrino D'Amore del 21.01.010 reg. il 29.01.010 rep. n. 210538 racc. n. 33428 dall'avv. Gennaro Galieta ed elett.te domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto, n. 1 presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino.



TERZA CHIAMATA - CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica.

CONCLUSIONI: all'udienza del 01.06.2012 le parti costituite nel riportarsi agli scritti ed alle deduzioni di causa chiedevano l'accoglimento delle rispettive istanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.03.2011, il sig. Valvano Franco conveniva in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi, per i danni subiti dalla sua autovettura FIAT UNO, targata AC 286 AF, riconducibili all'impatto violento con un cinghiale, verificatosi in data 28.01.2004, mentre percorreva la Strada Statale m303 – Km. 22+700 in località Forche di Guardia Dei Lombardi con direzione Bisaccia, fatto, quest'ultimo, confermato dalle deposizioni testimoniali.

L'attore rilevava che vani erano stati i tentativi di evitare l'impatto con l'animale, balzato "repentino dal ciglio della strada" pubblica, e provvedeva a richiedere il ristoro dei danni subiti dall'autovettura alla Regione Campania, con raccomandata A/R senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro; provvedeva, pertanto, a citare in giudizio il menzionato Ente Locale chiedendone la condanna giudiziale al risarcimento dei danni subiti individuandolo quale responsabile dei danni provocati dal cinghiale.

Si costituiva ritualmente la convenuta eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. Al riguardo rilevava che alla luce della sentenza n. 80/2010 della Corte di Cassazione, della normativa di cui alla L. 157/92, al D. Lgs. 267/2000, alla L. regionale 8/1996, della Deliberazione n. 2177/2006 e di una serie di Decreti adottati dalla Regione Campania, alle Regioni restano attribuite solo funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento generali ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, essendo state, invece, riservate alle Province le altre funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. Individuava, quindi, come legittimato passivo l'Amministrazione Provinciale di Avellino, chiedendo di essere estromessa dal giudizio e nell'udienza del 7.05.010, chiedeva, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Provincia di Avellino per essere da quest'ultima mallevata. Autorizzata la chiamata del terzo e costituitasi in giudizio, la Provincia di Avellino ha, a sua volta, sollevato l'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva, essendo rispetto al *petitum* di causa legittimata la Regione

Campania, cui sono affidati i poteri di gestione e controllo degli animali selvatici. Nel merito deduceva la infondatezza della domanda attrice, sia in ordine all'an debeat, che al quantum.

La Regione, di contro, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, concludendo per il suo rigetto.

Allegate le produzioni di parte, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata in udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere risolta, in via preliminare, la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. L'eccezione di parte convenuta non è fondata e non merita accoglimento.

Nel caso di specie l'attore ha agito, nei confronti della Regione Campania deducendo di avere un diritto al risarcimento del danno, prospettandolo come proprio ed individuando nella Regione Campania l'Ente responsabile del danno.

In mancanza di una chiara legge di riferimento, la giurisprudenza di merito, ma soprattutto quella più autorevole di legittimità, non è stata univoca nell'individuare il soggetto responsabile del danno e, conseguentemente, nel dare un indirizzo certo sul se convenire in giudizio, ai fini del ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica, l'Ente Territoriale Regione, ovvero l'Amministrazione Provinciale.

Si è osservato, da un lato, che la fauna selvatica, ai sensi della L. 27.12.1977 n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e con successiva legge speciale dell' 11.02.92 n. 157 è stata rimessa alle Regioni la potestà di disciplinare la materia con specifiche funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, si che va individuata nell' Ente Regione, quale gestore di detti beni indisponibili, il legittimato passivo nella domanda di risarcimento causati dagli animali selvatici essendo a detto Ente ascrivibile la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa. (cfr. Cass. Civ. 8040/06). Nel caso in esame, pertanto, malgrado la delega alla Provincia di Avellino delle funzioni amministrative di gestione del territorio in cui vivono gli animali selvatici, la titolarità passiva del rapporto spetta esclusivamente alla Regione

Campania, cui sono affidati i poteri di gestione e controllo degli animali selvatici. Nel merito deduceva la infondatezza della domanda attrice, sia in ordine all'an debeatur, che al quantum.

La Regione, di contro, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, concludendo per il suo rigetto.

Allegate le produzioni di parte, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata in udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere risolta, in via preliminare, la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. L'eccezione di parte convenuta non è fondata e non merita accoglimento.

Nel caso di specie l'attore ha agito, nei confronti della Regione Campania deducendo di avere un diritto al risarcimento del danno, prospettandolo come proprio ed individuando nella Regione Campania l'Ente responsabile del danno.

In mancanza di una chiara legge di riferimento, la giurisprudenza di merito, ma soprattutto quella più autorevole di legittimità, non è stata univoca nell'individuare il soggetto responsabile del danno e, conseguentemente, nel dare un indirizzo certo sul se convenire in giudizio, ai fini del ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica, l'Ente Territoriale Regione, ovvero l'Amministrazione Provinciale.

Si è osservato, da un lato, che la fauna selvatica, ai sensi della L. 27.12.1977 n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e con successiva legge speciale dell' 11.02.92 n. 157 è stata rimessa alle Regioni la potestà di disciplinare la materia con specifiche funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, si che va individuata nell'Ente Regione, quale gestore di detti beni indisponibili, il legittimato passivo nella domanda di risarcimento causati dagli animali selvatici essendo a detto Ente ascrivibile la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa. (cfr. Cass. Civ. 8040/06). Nel caso in esame, pertanto, malgrado la delega alla Provincia di Avellino delle funzioni amministrative di gestione del territorio in cui vivono gli animali selvatici, la titolarità passiva del rapporto spetta esclusivamente alla Regione

Campania.

La domanda dell'attore è fondata relativamente all'*an* e al *quantum*.

Quanto al primo profilo, il Valvano ha pienamente assolto l'onere probatorio di cui risultava onerato. I testimoni ammessi, infatti, hanno confermato integralmente, sia il fatto storico sotteso alla vicenda, sia la dinamica secondo cui il sinistro si sarebbe verificato, fornendo una descrizione dettagliata, univoca e concordante. Provata la tipologia dell'impatto descritta con riferimento al sinistro per cui è causa e i danni subiti dal veicolo dell'attore, relativamente al *quantum* è stata fornita piena prova dell'ammontare del danno, sia attraverso la produzione in giudizio del preventivo attestante l'ammontare dello stesso, sia mediante l'escussione del teste Cotella Antonio che lo ha redatto.

Il titolo della responsabilità della Regione Campania deve essere ricondotto nell'ambito della responsabilità aquiliana e non già, come certa dottrina e autorevole giurisprudenza ha di recente sostenuto, nell'alveo del dovere di custodia, ex art. 2051 c.c., perché l'obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione è del tutto incompatibile con la selvaggina, il cui stato di libertà è caratteristica peculiare e naturale e, quindi, non oggettivamente controllabile. La Corte Costituzionale, infatti, posto un punto fermo affermando che "i danni prodotti dalla fauna selvatica, animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c." (Ord.za n. 4 del 04.01.01).

Ne deriva che, nel caso di specie, dovranno trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità aquiliana. In definitiva, il titolo della responsabilità è ricondotto non più nell'alveo del dovere di custodia, ma in quello del "*neminem laedere*". Sussiste, nella sfera giuridica della Regione, il dovere di adottare tutti i provvedimenti e /o cautele idonei a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dalla fauna selvatica. Di conseguenza, essendo riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento ai sensi del d. lgs. N. 96/99, nonché la potestà di provvedere, normativamente, alla gestione e protezione delle specie protette, alla medesima deve ricollegarsi la responsabilità per i danni cagionati dagli

animali selvatici. (cfr, Cass. Civ. Sez III, 21.02.01 n. 4202, Cass. Civ. 14.10.03 n. 16008).

Corroborata tale concetto la prova fornita dall'attore mediante l'inchiesta testimoniale, dalla quale si evince l'esistenza del nesso eziologico tra l'impatto con l'animale, causa del danno all'autovettura, ed il danno stesso. La dinamica dell'incidente, ricostruita dai Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis con la relazione di servizio del 20.03.05 e dai soggetti presenti al momento del fatto, prova l'inevitabilità dell'impatto con il cinghiale. Il testimone Ricciardi Vincenzo che era sull'automobile danneggiata, infatti, ha affermato che *"All'improvviso un cinghiale balzava repentino dal ciglio della strada e si immetteva sulla carreggiata percorsa dalla FIAT Uno, il cui conducente, pur prontamente frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con il cinghiale"*: Il teste Di Pietro Angelo che pure viaggiava a bordo della Fiat Uno conferma la dinamica dell'incidente e aggiunge che l'auto *"era danneggiata al punto che non si poteva più muovere"* Relativamente al quantum appare corretta la quantificazione delle spese contenute nel preventivo prodotto in atti, in cui sono indicate analiticamente le voci delle parti da sostituire e/o accomodare. Di conseguenza il danno può essere liquidato nella misura complessiva di €. 3000,00 con gli interessi e rivalutazione dalla domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo la causa in epigrafe accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della Regione Campania, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore del sig. Valvano Franco, della somma di complessivi € 3.000,00 con gli interessi e rivalutazione, dalla domanda all'effettiva soddisfazione, nonché alle spese di causa che liquida in complessivi € 1.100,00 di cui € 600,00 per diritti di procuratore, € 400,00 per onorari difensivi e € 100,00 per spese, oltre IVA, CAP e rimborsi forfetari ex art. 15 L.P. come per legge. Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti in giudizio.

Sant'Angelo dei Lombardi, 5.06.2012

Depositato in Cancelleria
oggi 24/6/12
IL CANCELLIERE



Il GdP

Avv. Achille M. G. Bruno